

# COMUNE DI MAROSTICA

Area 4<sup>^</sup> - Pianificazione  
Sviluppo del Territorio,  
Edilizia Privata e Tutela  
Ambientale



*Il segretario  
Direttore Generale  
Dott.sa Roberta Di Como*

*Il Capo Area  
Sviluppo del Territorio  
Urbanistica  
Arch. Laura Carbognin*

*Il Progettista  
Arch. Laura Carbognin*

## ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG

**L.R. 11/2004 – art. 48  
L.R. 61/85 - art.50 – comma 4° -  
lettere D e L**

Modifiche all'Art.24 – punto 4.1  
delle Norme Tecniche d'Attuazione  
(Fasce di rispetto cimiteriali)

### **Allegato Sub “A”**

**Adottato con DCC n. del  
Approvato con DCC n. del**

- Relazione Illustrativa
- Estratto N.T.A. del P.R.G.  
Vigente
- Estratto N.T.A del P.R.G.  
Adottato
- Schede di dettaglio

## RELAZIONE TECNICA

Con l'entrata in vigore della L.R. 4/2015, la Regione del Veneto ha normato gli interventi di edificazione all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, previste dal TULS (Testo Unico Leggi Sanitarie) del 1934 così come modificato dalla Legge finanziaria 166/2002, stabilita in 200 mt dal perimetro esterno dell'impianto cimiteriale.

In particolare l'art. 338 del TULS, definisce le tipologie degli interventi che possono essere realizzati all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, ovvero gli interventi per i quali è possibile procedere con la riduzione dell'estensione della fascia di rispetto, che in ogni caso non potrà essere minore di mt 50.

Con la Legge Regionale n.4/2015, la Regione ha chiarito che all'interno dei 200 metri della fascia di rispetto cimiteriale, sono possibili gli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze del pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, solo se preventivamente viene approvato un piano attuativo da parte del Consiglio Comunale, che li prevede.

La presente variante vuole pertanto aggiornare la normativa del PRG vigente, recependo le indicazioni contenute nell'art.4 della L.R. 4/2015, modificando di conseguenza quanto previsto dall'art.24 delle NTA vigenti, come riportato negli allegati alla presente. Dal punto di vista cartografico si procede pertanto nella modifica del perimetro delle fasce di rispetto cimiteriali presenti nel PRG, al fine di rendere coerente il vincolo urbanistico con quello igienico sanitario.

La variante, infatti, stabilisce che all'interno dei 200 metri di fascia di rispetto cimiteriale, tutti gli interventi compatibili con le ZTO vigenti, sono dichiarati di pubblico interesse, in quanto attività coerente con lo sviluppo urbano pianificato dallo strumento generale e pertanto attività preposta alla valorizzazione del territorio.

A proposito dell'organo competente all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, si evidenzia che la Legge 106/2011, art.5, comma 13 lettera b), ha stabilito che il piano attuativo, quando in conformità allo strumento di livello superiore (PRG), sia adottato e approvato dalla Giunta Comunale.

La presente variante vuole pertanto aggiornare la normativa del PRG vigente nel rispetto del disposto dell'art.4 della L.R. 4/2015, modificando l'art.24 delle NTA vigenti, oltre che aggiornare la cartografia di PRG.

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI

### ART. 24 - FASCE DI RISPETTO

Omissis

#### 4. Fascia di rispetto cimiteriale:

4.1 All'interno della fascia di rispetto cimiteriale non e' ammessa alcuna nuova costruzione: per quelle esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento delle superfici utili, modifiche di sagoma.

4.2 Si richiama il rispetto della disciplina in materia.

## NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE MODIFICATE

### ART. 24 - FASCE DI RISPETTO

Omissis

#### 4. Fascia di rispetto cimiteriale:

4.1 All'interno della fascia di rispetto cimiteriale, tutti gli interventi ammissibili dalla disciplina urbanistica delle aree, sono dichiarati di pubblico interesse, quando compatibili con le esigenze attinenti il profilo sanitario e di tranquillità dei luoghi.

Gli interventi sono sottoposti all'approvazione di un piano urbanistico attuativo (PUA); nel caso di zone territoriali omogenee ad intervento diretto, il PUA potrà anche non prevedere la realizzazione di opere di urbanizzazione.

All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento, se possibile, nella percentuale massima del 10 per cento ed i cambi di destinazione d'uso (art.28 della Legge 166/2002), oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457

4.2 Si richiama il rispetto della disciplina in materia.















